



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-48/19, 5 marzo 2020, ECLI:EU:C:2020:169	X-GmbH contro Finanzamt Z	VI	Rinvio pregiudiziale	DE	Ultima istanza	-		Principio di neutralità.	IVA – Direttiva 2006/112/CE – Art. 132, paragrafo 1, lett. c) – Esenzioni – Prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche – Prestazioni per telefono.
Classificazione									
Diritto secondario IVA									
Questione pregiudiziale									
1) Se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, in cui un soggetto passivo che agisce per conto di casse malattia fornisce consulenza telefonica agli assicurati su varie questioni relative alla salute e alle patologie, sussista un'attività che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della [direttiva 2006/112]. 2) Se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, sia sufficiente, in relazione alle prestazioni di cui alla prima questione e per le operazioni effettuate nel contesto di "programmi di accompagnamento" ai pazienti, ai fini delle attestazioni professionali necessarie, che le consultazioni telefoniche siano effettuate da "educatori sanitari" (assistenti sanitari, infermieri) e che, in circa un terzo dei casi, intervenga un medico.									
Dispositivo									
1) L'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che prestazioni fornite per telefono, consistenti nel dare consulenze relative alla salute e alle malattie, possono rientrare nell'esenzione prevista da tale disposizione, a condizione che esse perseguano uno scopo terapeutico, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 2) L'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che esso non impone che, per il fatto che prestazioni mediche sono fornite telefonicamente, gli infermieri e gli assistenti sanitari che offrono tali prestazioni siano soggetti a requisiti di qualificazione professionale supplementari, affinché dette prestazioni possano beneficiare dell'esenzione prevista da tale disposizione, a condizione che esse possano essere considerate come aventi un livello di qualità equivalente a quello delle prestazioni fornite da altri prestatori che utilizzano lo stesso mezzo di comunicazione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.									
Nota redazionale									
<p>La sentenza scaturisce da una domanda di pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 132, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva IVA. In particolare, la suddetta domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra una società tedesca e l'Amministrazione finanziaria in seguito alla mancata esenzione ai fini IVA di consulenze telefoniche su diversi argomenti riguardanti la salute e programmi di accompagnamento (per telefono) di pazienti affetti da malattie croniche o di lunga durata fornite dalla suddetta società per conto delle casse malattia pubbliche.</p> <p>Tali programmi perseguivano principalmente l'obiettivo di migliorare la comprensione della malattia, il rispetto dell'assunzione dei farmaci prescritti o la partecipazione ad altre terapie, di evitare trattamenti errati, di promuovere una risposta adeguata all'eventuale aggravamento dei sintomi ed all'isolamento sociale, nonché di migliorare la gestione dei costi di assistenza dei pazienti.</p> <p>Nell'ambito di tali attività, la società ha, quindi, chiesto di beneficiare di un'esenzione dall'IVA. L'Amministrazione finanziaria ha, però, ritenuto che le prestazioni interessate fossero imponibili.</p> <p>Le questioni sollevate dal giudice del rinvio sono, quindi, dirette a stabilire se si possa ritenere che consulenze di natura medica effettuate per telefono, che non siano connesse ad un trattamento medico concreto o avvengano solo come preliminari ad un simile trattamento, debbano essere assoggettate all'IVA o se si debba applicare la giurisprudenza della Corte di Giustizia che esclude dall'esenzione di cui all'art. 132, paragrafo 1, lett. c), della Direttiva IVA le cure la cui finalità è semplicemente quella di rispondere ad esigenze generali, quali il tempo libero, il benessere o i bisogni di natura estetica.</p> <p>La Corte di Giustizia ricorda preliminarmente che una prestazione deve essere esentata se, da una parte, costituisce una prestazione medica e, dall'altra, viene effettuata nel contesto dell'esercizio delle professioni mediche e paramediche come definite dallo Stato membro interessato.</p> <p>Evidenzia altresì che l'art. 132, paragrafo 1, lett. c), della Direttiva IVA si riferisce unicamente, nella formulazione della prima condizione, alla nozione di «prestazioni mediche», senza menzionare gli elementi relativi al luogo dell'esecuzione della prestazione. Ne consegue, quindi, che una prestazione che soddisfa le condizioni enunciate dal succitato articolo possa rientrare nell'esenzione prevista da tale disposizione indipendentemente dal luogo in cui è realizzata, anche per rispettare il principio di neutralità fiscale.</p> <p>I giudici europei osservano che è, però, possibile che uno stesso soggetto passivo effettui sia prestazioni esenti da IVA, che corrispondono alla nozione di «prestazioni mediche», sia prestazioni soggette a tale imposta.</p> <p>Nel caso di specie, le consultazioni consistenti nel spiegare le diagnosi e le terapie possibili, nonché nel proporre modifiche dei trattamenti seguiti, dato che consentono alla persona interessata di comprendere la sua situazione sul piano medico, possono perseguire uno scopo terapeutico e, quindi, rientrare nella nozione di «prestazioni mediche» ai sensi dell'art. 132, paragrafo 1, lett. c), della Direttiva IVA. Se, invece, si tratta di prestazioni consistenti nella comunicazione di informazioni su patologie o terapie, ma che non possono, a causa del loro carattere generale, contribuire a proteggere, mantenere o ristabilire la salute delle persone, queste non possono rientrare in tale nozione.</p> <p>La Corte di Giustizia conclude, quindi, che l'articolo 132, paragrafo 1, lett. c), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che prestazioni fornite per telefono, consistenti nel dare consulenze relative alla salute e alle malattie, possono rientrare nell'esenzione prevista da tale articolo, a condizione che esse perseguano uno scopo terapeutico, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Inoltre, non è rilevante per offrire tali prestazioni che gli operatori siano soggetti a requisiti di qualificazione professionale supplementari.</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									